



COMUNE DI VIDOR

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO

di

POLIZIA RURALE

Copia conforme all'originale
ad uso amministrativo, *copiata di n° 10 fogli.*
Vidor, li 25 OTT. 1988

Il Segretario Comunale



C A P O I°

LIMITI DEL REGOLAMENTO

GENERALITA'

Art. 1

Limiti del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2

Oggetto del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione e del Comune, nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive azioni.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n° 148, sono demandati in materia di edilizia, polizia locale, igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della Legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F, e del vigente Codice della Strada (R.D. 8 dicembre 1933, n° 1740, per la parte rimasta in vigore e D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393).

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è stata fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.



C A P O II°

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5

Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

E' vietato il pascolo nei territori oggetto di rimboschimenti secondo quanto previsto dalla Legge Forestale Regionale.

Art. 6

**Pascolo lungo le strade pubbliche
e private ed in fondi privati**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 7

Sanzioni per pascolo abusivo


Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, commi 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 8

**Attraversamento di abitato con mandria
di bestiame di qualsivoglia specie**

Per percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.



Art. 9

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 10

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

C A P O. III°

CASE COLONICHE

Art. 11

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. occorre la concessione edilizia rilasciata dal Sindaco, ai sensi della Legge 28.1.1977, n° 10, della L.R. 5.3.1985 n° 24 "Edificabilità e tutela delle zone agricole", della L.R. 27.6.1985 n° 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", degli artt. 220 e 221 del T.U.LL.SS. 27.7.1934, n° 1265 e secondo le norme contenute nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune e nel Regolamento Comunale di Igiene.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Le violazioni al primo comma del presente articolo saranno denunciate all'Autorità Giudiziaria.



Art. 12

Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruite in corpi separati.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 13

Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o di altro materiale soggetto agli incendi.

I fienili debbono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

Art. 14

Depositi di eslosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi e magazzini per la conservazione di sostanza eslodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, n° 773 e del relativo Regolamento 6.5.1940, n° 635, ed a quelle di cui al D.M. 31.7.1934, modificato dal successivo D.L. 12.5.1937, recanti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali e successive modificazioni.

Le violazioni al presente articolo saranno denunciate all'Autorità Giudiziar-
ria.

Art. 15

Incanalamento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti da pozzi, cisterne, ecc..

Art. 16

Servizi igienici

Ogni casa deve essere munita di servizio igienico fornito di fognatura secondo le norme del regolamento edilizio ed igienico.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.



Art. 17

Stalle

Le stalle ed i porcili fino a 10 capi devono distare almeno 25 metri dalle abitazioni (anche singole compresa quella del titolare) e 15 metri dai confini di proprietà. Le stalle ed i porcili con numero di capi superiori a 10, che non siano considerati di tipo industriale o intensivo, si potranno autorizzare purchè distino almeno 25 metri dai confini di proprietà, 50 metri dalle abitazioni singole e 100 metri dai centri abitati.

Si potrà derogare, sentito il SETTORE IGIENE PUBBLICA dell'U.L.S.S. n° 12, ai limiti dei commi precedenti per allevamenti esistenti purchè non vengano arrecati disturbo o molestia al vicinato. I conduttori dell'allevamento dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare la diffusione di odori molesti, mosche, zanzare, topi ed altri vettori.

Art. 18

Concimaie

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di rifiuti, devono essere costruiti in modo da evitare inquinamento del suolo e del sottosuolo e devono essere ubicati a non meno di 25 metri da pozzi o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile.

Uguale distanza, di almeno 25 metri, deve essere assicurata tra la concimaia (ed i depositi di rifiuti) e le case di abitazione.

La concimaia ed i depositi di rifiuti devono, inoltre, essere posti ad almeno 20 metri dai confini di proprietà.

Tutte le stalle devono essere dotate di concimaia.

Art. 19

Cani da guardia di edifici rurali

I cani da guardia degli edifici rurali possono essere lasciati liberi entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè questi non siano aperti al pubblico.

Se il luogo resta aperto al pubblico, il cane va' tenuto al guinzaglio.

I cani utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola.

In ogni caso i cani devono risultare regolarmente denunciati e portare al collare l'apposita piastrina per l'identificazione del proprietario.



C A P O IV°

FOSSI E CANALI
DISTANZE DEGLI ALBERI, RAMI PROTESI E RADICI
SPIGOLATURE

Art. 20

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualsiasi altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 21

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

La cura e la manutenzione di fossi e dei cigli di strade di proprietà pubblica, sono demandati dal Comune.



Nel caso in cui il loro depauperamento sia dovuto ad incuria o comunque a responsabilità dei privati, questi saranno tenuti ad eseguire i necessari lavori di ripristino, entro il termine previsto dal Comune, trascorso il quale, l'Amministrazione Comunale farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 22

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.



Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Art. 23

Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno gli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

Art. 24

Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

Art. 25

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

Nel caso di aratura eseguita in senso longitudinale rispetto all'asse stradale dovrà essere tenuta una distanza dai fossati laterali delle strade di uso pubblico, tale da non arrecare alcun danno ai fossati stessi ed al ciglio stradale.

Sempre in caso di aratura parallela all'asse stradale, in mancanza di ripe o fossi ed in assenza di precise delimitazioni della proprietà, si dovrà comunque rispettare una distanza minima di mt. 1,00 dal nastro stradale asfaltato e mt. 0,50 dal ciglio delle strade di uso pubblico non asfaltate.

Nell'uscita dai fondi con i mezzi meccanici, dopo aver eseguito lavori agricoli di qualsiasi natura, si dovranno adottare le opportune cautele al fine di evitare l'insudiciamento delle sedi stradali ad uso pubblico.



Art. 26

Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare o raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui sopra deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

C A P O V°


MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA
CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 27

Difesa contro le malattie delle piante
denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931, n° 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.6.1931, n° 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933, n° 1700 e modificato con R.D. 2.12.1937, n° 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.



nat
di
vat
agr
ani
sis
per
"te
per
ti
o d
nel
cir
san
del
cor
al
toi

Art. 28

Divieto della vendita ambulante
di piante e sementi

È vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza il certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 29

Cartelli per esche avvelenate

È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

L'obbligo di segnalazione, mediante tabelle o cartelli, permane anche per le coltivazioni trattate con fitofarmaci e/o con prodotti antiparassitari.

C A P O VI°

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 30

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8.2.1954, n° 320 e nella circolare n° 55 in data 5.6.1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 31

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o il conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 32

Seppellimento di animali morti
per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n° 320.

Art. 33

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aeree, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

La produzione del latte deve avvenire con il rispetto delle norme del R.D. 9.5.1929, n° 994 "Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto".

In particolare, ogni stalla nella quale si produce latte destinato al consumo diretto, deve essere fornita degli apparecchi necessari a filtrare e refrigerare il latte dopo la mungitura.

Art. 34

Allevamento delle api

le api devono essere allevate in arnie razionali (cassette ispezionabili).

E' vietato l'allevamento delle api in bugni.



C A P O VII°

RISPETTO DELLA SICUREZZA
E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 35

Culture agrarie. - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate in particolare le norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete, la sicurezza e la salute pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

Art. 36

Accensione di fuochi

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme della Legge Forestale regionale in materia di prescrizioni e divieti di accensione di fuochi nelle vicinanze dei territori boscati.

C A P O VIII°

SANZIONI


Art. 37

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, nonchè dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, per cui sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria competente, le violazioni al presente Regolamento saranno punite con le sanzioni previste dal Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.

Potranno essere stabilite, mediante appropriata ordinanza, specifiche sanzioni per le infrazioni ai singoli articoli del presente regolamento.



Art. 38

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5.2.1915, n° 148, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 39

Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della Legge Comunale e Provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del C.P. o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal precedente art. 37.

Art. 40

Sequestro e custodia di cose

I Funzionari e gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n° 689 e del D.P.R. 22.7.1982, n° 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.


Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 41

Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione nei casi seguenti:


- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.



La sospensione può avere la durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 42

Risarcimento danni



Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 37, alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.


C. A. P. O. IX°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.



I N D I C E

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO
GENERALITA'

Art. 1 - Limiti del Regolamento	3
Art. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale	3
Art. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale	3
Art. 4 - Ordinanze del Sindaco	3

CAPO II°

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5 - Pascolo degli animali	4
Art. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	4
Art. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo	4
Art. 8 - Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie.	4
Art. 9 - Pascolo in ore notturne	5
Art. 10 - Esercizio di caccia e pesca	5

CAPO III°

CASE COLONICHE

Art. 11 - Costruzione di case coloniche	5
Art. 12 - Igiene delle case coloniche	6
Art. 13 - Prevenzioni antincendio	6
Art. 14 - Depositi di eslosivi ed infiammabili	6
Art. 15 - Incanalamento delle acque piovane	6
Art. 16 - Servizi igienici	6
Art. 17 - Stalle	7
Art. 18 - Concimaie	7
Art. 19 - cani da guardia di edifici rurali	7



CAPO IV°

DISTANZE DEGLI ALBERI, RAMI PROTESI E RADICI
SPIGOLATURE

Art. 20 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	8
Art. 21 - Spurgo di fossi e canali	8
Art. 22 - Distanze per fossi, canali ed alberi	8
Art. 23 - Abbeveratoi per animali	9
Art. 24 - Recisioni di rami protesi e radici	9
Art. 25 - Aratura dei terreni	9
Art. 26 - Spigolature	10

CAPO V°

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA
CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 27 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria	10
Art. 28 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi	11
Art. 29 - Cartelli per esche avvelenate	11

CAPO VI°

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 30 - Obbligo di denuncia	11
Art. 31 - Isolamento per malattie contagiose	11
Art. 32 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive	12
Art. 33 - Igiene delle stalle	12
Art. 34 - Allevamento api	12

CAPO VII°

RISPETTO DELLA SICUREZZA
E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 35 - Culture agrarie - Limitazioni	13
Art. 36 - Accensione di fuochi	13



CAPO VIII°

SANZIONI

Art. 37 - Accertamento delle violazioni e sanzioni	13
Art. 38 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	14
Art. 39 - Inesecuzione di ordinanza	14
Art. 40 - Sequestro e custodia di cose	14
Art. 41 - Sospensione delle autorizzazioni	14
Art. 42 - Risarcimento danni	15

CAPO IX°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43 - Entrata in vigore del Regolamento	15
I N D I C E	17

